

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 13/09/2023**N° 125****OGGETTO:**

Bilancio Consolidato anno 2022 - Individuazione del "Gruppo Amministrazione Pubblica" e degli enti compresi nel bilancio consolidato ex art. 11-bis D.LGS 118/2011 e principio contabile 4/4.

L'anno DUEMILAVENTITRE, addì TREDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 13:40 in Imperia nella sede della Provincia, il Presidente On. Dott. Claudio SCAJOLA con l'assistenza del Segretario Generale della Provincia Dott.ssa Rosa PUGLIA

ADOTTA

Il Decreto di seguito riportato:

IL PRESIDENTE

Vista la proposta deliberativa trasmessa dal Responsabile del Settore Servizi Generali – Sistemi Informativi avente ad oggetto: “Bilancio Consolidato anno 2022 - Individuazione del "Gruppo Amministrazione Pubblica" e degli enti compresi nel bilancio consolidato ex art. 11-bis D.LGS 118/2011 e principio contabile 4/4. “ che integralmente è sotto riportata;

Dato atto che la firma impressa dal Dirigente Dott.ssa Francesca Mangiapan in data 28/08/2023 alla suddetta proposta dà per acquisito come favorevole il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta medesima ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

“Premesso che

- *l’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 stabilisce che “gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4”;*
- *ai sensi dell’art. 151 comma 8 D.Lgs 267/2000 “entro il 30 settembre l’ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;*
- *gli enti locali adottano lo schema di bilancio consolidato di cui all’allegato 11 del decreto, costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato;*
- *al bilancio consolidato sono allegati la relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa, e la relazione del Collegio dei revisori dei conti;*
- *ai fini dell’inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività svolte sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo;*

Rilevato che, sulla base di quanto previsto dal principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2 del D.Lgs. 118/2011, costituiscono componenti del gruppo amministrazione pubblica:

1. **gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo** come definiti dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo; rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. **gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo**, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

3. **le società**, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V (società per azioni), VI (società in accomandita per azioni) e VII (società a responsabilità limitata), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

Riscontrato che:

- **gli enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, sono costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.
- **gli enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, sono costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui sopra;

Considerato che:

- **sono società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, le società nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della

maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

- b) *ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.*
- *le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo sono costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata»;*

Atteso che:

- *il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:*
 1. *gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;*
 2. *gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;*
- *i due elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale (leggasi Presidente di provincia ex L. 56/2014);*
- *l'elenco degli enti facenti parte del gruppo di consolidamento è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);*
- *entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato;*

Considerato che *l'Amministrazione pubblica capogruppo impartisce le direttive necessarie per la redazione del bilancio consolidato;*

Preso atto che in base al principio contabile 4/4, gli enti e le società compresi nel gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inseriti nell'elenco di cui al precedente punto 2), nei casi di:

- **irrilevanza**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano (con riferimento all'esercizio 2018 e successivi), per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali e per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

→ totale dell'attivo,

→ patrimonio netto,

→ totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Pertanto ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento. Sono considerati **rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house** e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate **irrilevanti**, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori **all'1%** del capitale della società partecipata.

- Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

Riscontrato, che il Principio Contabile di riferimento, prevede al punto 4.4.:

- il consolidamento integrale degli enti strumentali controllati e delle società controllate;
- il consolidamento proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati; se l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le

politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività della fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti;

Tenuto conto che nel caso della Provincia di Imperia, i parametri relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale 2022 per la determinazione della soglia di irrilevanza sono i seguenti (deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 in data 20.01.2023):

<i>Parametri economico/patrimoniali</i>	<i>Dati anno 2022 Soglia di irrilevanza (3%)</i>	
<i>Totale attivo</i>	<i>€ 176.875.938,49</i>	<i>€ 5.309.278,14</i>
<i>Patrimonio netto</i>	<i>€ 116.511.116,62</i>	<i>€ 3.495.333,48</i>
<i>Componenti positivi della gestione (voce A conto economico)</i>	<i>€ 63.408.986,84</i>	<i>€ 1.902.269,60</i>

Atteso che alla data del 31/12/2022 la Provincia di Imperia partecipava direttamente nelle seguenti società:

- Riviera Trasporti S.p.A. con una quota dell'84,44% del capitale sociale;
- Società per la promozione dell'Università – S.P.U. S.p.A. con una quota del 50% del capitale sociale;
- Società per la promozione dello Sviluppo Economico dell'Imperiese in liquidazione – S.P.E.I. S.r.l. con una quota del 45% del capitale sociale;
- Liguria Digitale S.p.A con n. 1 azione pari allo 0,002% del capitale sociale;

Tenuto conto che la stessa:

- non possiede organismi strumentali di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- partecipa quale membro fondatore alla Fondazione Villa Regina Margherita in liquidazione;

Visto, alla luce di quanto sopra esposto, l'elenco n.1 degli enti e delle società che compongono il **Gruppo Amministrazione Pubblica** della Provincia di Imperia, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato sub A);

Considerato, al fine della definizione del perimetro di consolidamento, che:

- la Società partecipata all'84,44% Riviera Trasporti S.p.A ha presentato in data 27 settembre 2021 ricorso presso il Tribunale di Imperia per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 L.F. e che con Decreto in data 8 luglio 2022 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura; R.T. S.p.A è pertanto esclusa dal perimetro di consolidamento in virtù di quanto previsto dal principio ALL. 4/4 al D.Lgs. 118/2011 che testualmente recita: "non sono comprese nel perimetro di

consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale..”:

- *Riviera Trasporti Piemonte S.r.l. consolida il bilancio con la capogruppo RT con il metodo integrale;*
- *Liguria Digitale S.p.A. è società in house di questa Provincia e titolare di affidamenti diretti. Sebbene la partecipazione dell’Ente nella Società sia inferiore all’1% non può pertanto trovare applicazione il criterio dell’irrelevanza;*

Atteso che la fondazione Villa della Regina Margherita non ha fornito i dati richiesti per la verifica di irrilevanza. Del resto la Fondazione è in liquidazione ed già in occasione della precedenti ricognizioni la stessa era stata esclusa dal perimetro di consolidamento;

Dato atto che per ciascuno dei soggetti facenti parte del gruppo amministrazione pubblica di questa Provincia sono stati esaminati i valori dell’attivo patrimoniale, del patrimonio netto e dei ricavi caratteristici relativi ai bilanci 2022, al fine di valutare l’incidenza rispetto ai corrispondenti valori della Provincia di Imperia con il seguente esito:

AREA DI CONSOLIDAMENTO PROVINCIA DI IMPERIA								
SOGLIA DI IRRILEVANZA				TOTALE ATTIVO Provincia di Imperia € 5.309.278,14	PATRIMONIO NETTO Provincia di Imperia € 3.495.333,48	RICAVI Provincia di Imperia €1.902.269,6		
ORGANISMO	PARTECIPAZIONE AL CAPITALE	ORGANISMO	PARTECIPAZIONE	TOTALE ATTIVO	PATRIMONIO NETTO	RICAVI CARATTERISTICI	ESCLUSIONE DAL CONSOLIDAMENTO	MOTIVAZIONE DELL’ESCLUSIONE DAL PERIMETRO
Riviera Trasporti S.p.A.	84,44%	Società controllata	Partecipazione diretta				SI	Soggetto in procedura concorsuale
Società per la promozione dell’Università – S.P.U. S.p.A.	50%	Società controllata	Partecipazione diretta	2.317.827	406.376	1.000	SI	Irrilevanza
Società per la promozione dello Sviluppo Economico dell’Imperia se in liquidazione – S.P.E.I. S.r.l.	45%	Società controllata	Partecipazione diretta	236.249	10.906	0	SI	Irrilevanza
Fondazione		Ente		N.D.	N.D.	N.D.		Dati non

Terruzzi – Villa Regina Margherita		strumentale controllato					SI	disponibili
Liguria Digitale S.p.A	0,002%	Società in house	Partecipazione diretta	51.292.746	17.261.755	82.328.974	NO	
Riviera Trasporti Piemonte S.r.l.	84,44%	Società controllata	Partecipazione indiretta				SI	Consolidamento del bilancio con RT S.p.A.

Verificato, al fine dell'esclusione dal perimetro di consolidamento per irrilevanza, che la sommatoria delle percentuali dei bilanci della Società per la promozione dell'Università – S.P.U. S.p.A. e della Società per la promozione dello Sviluppo Economico dell'Imperiese in liquidazione – S.P.E.I. S.r.l., singolarmente irrilevanti ai fini del principio 4/4, presenta, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo;

Visto, conseguentemente, l'elenco n.2 delle società comprese nel bilancio consolidato, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato sub B);

Visti

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 in data 20.01.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025;
- il Decreto del Presidente n. 13 in data 06.02.2023 con il quale è stato approvato il Peg per il triennio 2023/2025 il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il parere in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Servizi Generali - Sistema Informativo, riportato in calce alla presente proposta - reso ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 -, ed espresso successivamente al controllo di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del TUEL;

Vista l'allegata comunicazione firmata digitalmente dal Responsabile del Settore Finanziario – rilasciata previo controllo di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del TUEL - resa ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

PROPONE

1. **di aggiornare** la ricognizione degli enti e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Imperia e il perimetro di consolidamento ai sensi del punto 3) del principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato (allegato 4/4 D.Lgs 118/2011);
2. **di individuare**, per quanto esposto in parte narrativa, il **Gruppo Amministrazione Pubblica** della Provincia di Imperia costituito dalle società ed enti compresi nell'elenco n.1 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato sub A);
3. **di procedere** al consolidamento dei soggetti facenti parte dell'elenco n. 2, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato sub B);

4. **di demandare** al Responsabile del Settore Servizi Amministrativi e Finanziari l'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa la definizione delle direttive da impartire alle società comprese nel perimetro di consolidamento;
5. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione provvedimenti amministrativi.

Parere favorevole di regolarità tecnica espresso sul presente atto – previo controllo di regolarità e correttezza amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 firmato digitalmente dal Responsabile del Settore Dott.ssa Francesca MANGIAPAN in data 28/08/2023.”

IL PRESIDENTE

Ritenuto di dover deliberare sulla riportata proposta condividendone le motivazioni;

Visto che la proposta riporta il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Dirigente Dott.ssa Francesca Mangiapan in data 28/08/2023, ed il parere del Responsabile del Settore Finanziario che attesta la regolarità contabile, resa ai sensi degli articoli 49, 1° comma e 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

DECRETA

1. **di aggiornare** la ricognizione degli enti e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica della Provincia di Imperia e il perimetro di consolidamento ai sensi del punto 3) del principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato (allegato 4/4 D.Lgs 118/2011);
2. **di individuare**, per quanto esposto in parte narrativa, il **Gruppo Amministrazione Pubblica** della Provincia di Imperia costituito dalle società ed enti compresi nell'elenco n.1 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato sub A);
3. **di procedere** al consolidamento dei soggetti facenti parte dell'elenco n. 2, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato sub B);
4. **di demandare** al Responsabile del Settore Servizi Amministrativi e Finanziari l'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa la definizione delle direttive da impartire alle società comprese nel perimetro di consolidamento;

5. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione provvedimenti amministrativi.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
On. Dott. Claudio SCAJOLA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rosa PUGLIA
